

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
15	Cronache Ance	23/03/2016	IMPRESE CONTRO LA LEGHE SUL SUOLO (J.Giliberto)	2
18	Appalti e lavori pubblici	23/03/2016	APPALTI, DAL PARLAMENTO TRENTA CORREZIONI AL CODICE (G.Santilli)	3
11	Appalti e lavori pubblici	23/03/2016	FOCUS- PER LE OPERE PIU' COMPLESSE E' DETERMINANTE IL COLLAUDO (L.Pegorin)	4
10	Economia e fisco	23/03/2016	TASSE SU LAVORO E IMPRESE, ITALIA AI PRIMI POSTI NELLA UE (M.Mobili/R.Turno)	7
Testata: CORRIERE DELLA SERA				
39	Economia e fisco	23/03/2016	FISCO, LA CARICA DEGLI SCONTI "VALGONO 331 MILIARDI" (M.Sensini)	8
Testata: L'UNITA'				
13	Appalti e lavori pubblici	23/03/2016	CODICE APPALTI, I SINDACATI CHIEDONO MODIFICHE IL GOVERNO APRE	9
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Appalti e lavori pubblici	23/03/2016	NUOVO CODICE/2. SINDACATI IN PRESSING PER STRAPPARE MODIFICHE SUI LAVORI IN HOUSE	10
.	Appalti e lavori pubblici	23/03/2016	NUOVO CODICE, ALLARME DEI GEOLOGI: 9 SERVIZI SU 10 ANDRANNO A TRATTATIVA PRIVATA	11
.	Appalti e lavori pubblici	23/03/2016	NIENTE ATTESTATO SENZA DURC, STRETTA SUI CERTIFICATI LAVORI: LE RISPOSTE DELL'ANAC AI DUBBI SULLA QUALIFICAZIONE	12
.	Legalità e sicurezza	23/03/2016	INCHIESTA ANAS, CANTONE BOCCIA IL MAXIAPPALTO PER LA VARIANTE DI MORBEGNO: ILLEGITTIMA LA CESSIONE TECNIS-COSI	17

Ambiente. Le criticità del disegno di legge in discussione al Parlamento che il mese prossimo approderà in Aula

Imprese contro la legge sul suolo

Il relatore: siamo aperti al dialogo, possiamo intervenire sul testo

Jacopo Giliberto

ASTI. Dal nostro inviato

Tutti d'accordo: il "suolo" e quel capitale immateriale (non misurabile ma economicamente sensibile) rappresentato dal paesaggio vanno tutelati contro sprechi e devastazioni. Ma attenzione a non commettere gli eccessi di arretratezza ideologica che si annunciano in Parlamento con la legge sul cosiddetto consumo di suolo. Gli imprenditori temono che la smania di vincoli possa bloccare non solamente il settore delle costruzioni, segmento che già soffre una crisi devastante, ma anche gli utilizzatori, chi deve usare le costruzioni. «Ciò che del disegno di legge ci preoccupa — commenta la presidente dell'Unione industriale di Asti, Paola Malabaila — è la paralisi

di tre anni che potrebbe toccare ogni attività edile».

Sul tema si sono espresse di recente **L'Ance**, l'associazione dei costruttori, e l'Ispira con un rapporto accurato, ma l'Unione industriale di Asti ha voluto articolare con un dibattito pubblico sul territorio, sul vivo dell'impresa, i rischi che potrebbero essere sottesi dalla legge ora alla commissione Ambiente della Camera, legge che dovrebbe essere presentata all'Aula il mese prossimo. Per esempio moltissime aziende pronte a ingrandirsi troveranno divieti a raffica oppure a costi improponibili troveranno solo vecchi capannoni vuoti inutilizzabili e costosissimi da riattare. Secondo Paola Malabaila ciò potrà accelerare la fuga delle imprese verso le aree industriali estere che san-

no attrarre gli investimenti.

A titolo di esempio del vocabolario del divieto ecco che cos'ha detto l'altro giorno a Roma Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente di vertice del Movimento Cinquestelle: «Tutti i palazzinari continuano a costruire in Italia e a cementificare il nostro territorio», dice. «Continuiamo a costruire su suolo agricolo che ci servirà sicuramente fra una decina d'anni perché le derrate alimentari saranno sempre più rare». Non a caso Maurizio Lupi, già ministro delle Infrastrutture e ora deputato di Area popolare, ha presentato una proposta alternativa per una legge più vicina al bisogno di crescere e al tempo stesso di tutelare il territorio.

Ad Asti il mondo delle imprese — come ha osservato,

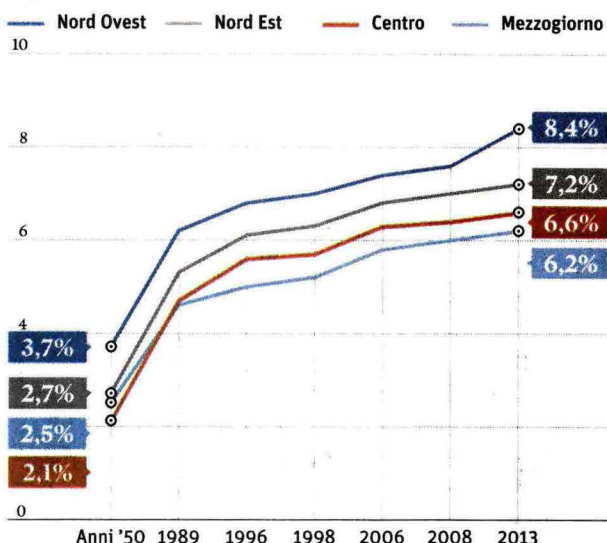
durante l'evento promosso dall'Unione industriale, il direttore della politiche industriali di Confindustria, Andrea Bianchi — chiede una politica di tutela, ma basata non più sul vecchio ricorso al divieto e al vincolo bensì su strumenti di incentivo e di promozione dei comportamenti virtuosi. L'obiettivo è generare il mercato della ristrutturazione, poiché il riuso deve essere conveniente ed economicamente sostenibile, invece di ricorrere all'imposizione che tante volte si è mostrata inefficace e dannosa.

Secondo Massimo Fiorio, relatore della legge in discussione ora alla Camera e parlamentare Pd piemontese, «abbiamo sottoscritto un atteggiamento aperto al confronto, a osservazioni e stimoli esterni, che possano portare a interventi utili sul testo».

Il consumo di suolo in Italia

PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

In percentuale



SUL TOTALE NAZIONALE

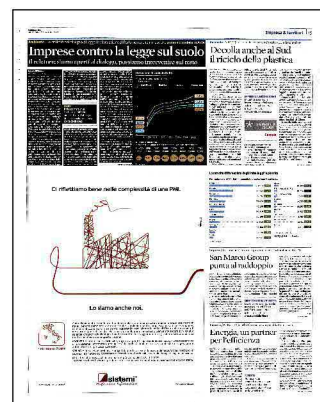
In chilometri quadrati e in percentuale sulla superficie nazionale



Fonte: Ispira

I NODI

Il blocco di tre anni rischia di paralizzare molte attività e l'obbligo di riuso penalizza la libera scelta degli spazi



Riforme. Le prime richieste sul parere delle Commissioni

Appalti, dal Parlamento trenta correzioni al Codice

Giorgio Santilli
ROMA

Sono già una trentina le correzioni al nuovo codice degli appalti suggerite da una prima "griglia" di proposte messa a punto dal relatore al Senato, Stefano Esposito, che si può considerare il padre della legge delega insieme al ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio.

Il parere parlamentare, che le commissioni Lavori pubblici dovrebbero esprimere congiuntamente, ha proprio il compito di riportare il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri alla lettera e allo spirito della delega parlamentare nei punti in cui se ne discosta. Per mercoledì 30 è prevista l'audizione di Delrio, il parere dovrebbe arrivare entro l'8 aprile.

La novità più rilevante rispetto al testo messo a punto dalla «commissione Manzione» e approvato dal governo dovrebbe essere il superamento della liberalizzazione del subappalto: la griglia di Esposito converge con il prefetto fortemente negativo espresso dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. L'esito più probabile è il ripristino dell'attuale tetto del 30%, che il nuovo codice «salva» soltanto per le categorie superspecialistiche. Anche il ministro Delrio ha fatto capire di essere disponibile alla manovra ma l'audizione di oggi dovrebbe chiarire dettagliatamente la posizione del ministro.

Un altro punto qualificante della griglia di Esposito è la revisione al ribasso delle soglie sotto il quale sono consentiti il massimo ribasso e le deroghe all'obbligo di utiliz-



Relatore. Stefano Esposito

LE PROPOSTE

Tetti al subappalto e meno spazio al massimo ribasso tra i punti qualificanti delle proposte cui sta lavorando il relatore Esposito

LA RIFORMA

Il codice

■ A 10 anni di distanza dal testo unico contenuto nel Dlgs 163/2006 il governo ha approvato in prima lettura il nuovo codice dei contratti pubblici. Il testo recepisce le direttive Ue su appalti (24/2014), concessioni (23/2014) e settori esclusi (25/2014).

I pareri

■ Prima dell'approvazione definitiva il decreto deve essere sottoposto al vaglio del Parlamento, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata. Il via libera finale è atteso entro il 18 aprile, data in cui scade il termine per il recepimento delle norme Ue.

zare i componenti delle commissioni aggiudicatrici estratti dall'albo formato presso l'Anac.

Esposito proporrà nella sua bozza di parere anche un rafforzamento del débat public, dei concorsi di progettazione, della centralità del progetto, della possibilità per l'Anac di dettare prezzi di riferimento nelle forniture. Anche per gli affidamenti in house c'è bisogno di una disciplina più organica e meno dispersiva, mentre un chiarimento viene ipotizzato per il periodo transitorio, per l'intervento dell'Anac in fase di precontenzioso e sulla questione spinosa della destinazione delle somme incassate dall'Anac per le sanzioni erogate a imprese e stazioni appaltanti. La norma era stata inserita a sorpresa in Consiglio dei ministri con destinazione Mit, poi la Ragioneria in sede di bollinatura aveva preteso che le somme fossero destinate genericamente al bilancio statale. Esposito propone di tornare all'ipotesi di un fondo del ministero delle Infrastrutture che consenta di lasciare queste somme al settore.

Resta da chiarire un riferimento che fa la griglia all'incentivo del 2%, ma sembra escluso che la richiesta di estensione «ai dirigenti e ad alte attività tecniche» possa significare un ritorno della destinazione dell'incentivo alla progettazione. Sarebbe l'azzeramento di una delle norme più innovative dell'intero codice, una vera e propria controrivoluzione. Su questo Esposito rassicura che, nonostante le molte pressioni, non si tornerà indietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I contratti di appalto

LE MODALITÀ

Per le opere più complesse è determinante il collaudo

L'agevolazione riguarda consegne effettuate dal 15 ottobre 2015 alla fine del 2016

PAGINA A CURA DI

Lorenzo Pegorin

■ Agevolabili gli investimenti compiuti mediante contratto di appalto con data di ultimazione della prestazione dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La conclusione dell'opera in tale arco di tempo rimane condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della materiale fruizione del beneficio. Anche per tale tipologia di investimenti è necessario che, entro la fine dell'annualità in cui si è verificato l'acquisto, venga altresì constatata l'entrata in funzione del bene. In caso contrario l'agevolazione spetta comunque, ma l'utilizzo sarà rinviato all'esercizio in cui vi sarà stata l'effettiva immissione del cespite nel ciclo produttivo.

Prestazioni di servizi

Sotto il profilo normativo, va specificato che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, secondo i criteri fiscali della competenza previsti dall'articolo 109 commi 1 e 2 del Tuir (risposta Agenzia Entrate, Telefisco 2016).

In questo senso, peraltro, dovrebbero ritenersi applicabili i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia in occasione di precedenti interventi agevolativi correlati ad investimenti in beni strumentali (circolare 44/

E/2009, Tremonti-ter). Pertanto in ipotesi di investimento realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, si considerano agevolabili i costi sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione. In particolare va rilevato che, per gli investimenti in beni ed impianti particolarmente complessi, dove l'appalto prevede la clausola di prova del bene, ai fini dell'agevolazione farà fede il verbale di collaudo debitamente sottoscritto dalle parti. Solo con il collaudo dell'opera, infatti, si considera perfezionato l'effetto traslativo che rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione (circolare Assonime 7/2010, Tremonti-ter).

Avanzamento lavori e Sal

In ipotesi di investimenti realizzati sulla base di stato avanzamento lavori, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica

l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Applicando i concetti espressi dalla circolare 44/E/2009, l'agevolazione sarà quindi riconosciuta nella misura in cui il Sal è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il Sal è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione (circolare 4/E del 8 gennaio 2002).

Tale principio vale anche nell'ipotesi in cui la suddivisione dell'opera in stati di avanzamento, originariamente non prevista, derivi dall'integrazione del contratto originario mediante l'inserimento a posteriori di una speciale clausola volta a consentire l'accettazione parziale dell'opera (risoluzione 75 del 27 marzo 2003).

Documentazione a supporto

Nelle varie ipotesi sopra delineate, al fine di documentare la corretta fruizione del beneficio, la conservazione della sola fattura comprovante l'acquisto potrebbe, quindi, non sempre bastare. Sarà perciò opportuno mantenere in azienda copia dei verbali di collaudo (per le ipotesi dell'appalto); del Ddt di consegna; delle condizioni contrattuali di vendita e, nelle ipotesi dell'investimento per il tramite di Sal, va adeguatamente conservata la copia del contratto con annessa documentazione dalla quale si evince l'inequivocabile accettazione della porzione d'opera eseguita da parte del committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice civile.

L'obiettivo è blindare l'operazione in vista di possibili futuri controlli che, l'esperienza insegna (precedenti leggi Tremonti), siano tutt'altro che infrequenti in questi casi.

Entrata in funzione

A differenza di quanto avvenuto con l'agevolazione Tremonti, ai fini dell'effettiva fruizione in Unico del beneficio come variazione in diminuzione del reddito imponibile, occorre altresì che vi sia stata l'effettiva entrata in funzione del bene. In questo senso sarà quindi opportuno documentare, specie nei casi in cui l'acquisto avviene in concomitanza con la chiusura dell'esercizio, il momento dell'effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. In quest'ottica, a titolo esemplificativo, potrebbe fornire valida prova a favore del contribuente, l'inserimento del cespite nella contabilità industriale o nella specifica catena produttiva, certificato dai rispettivi responsabili di stabilimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto**PRESTAZIONE
DI SERVIZI**

In ipotesi di investimento realizzato mediante un contratto di appalto a terzi si considerano agevolabili i costi sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione (articolo 109, comma 1 e 2 del Tuir)

BENI COMPLESSI

Per gli investimenti in beni ed impianti particolarmente complessi, dove l'appalto prevede la clausola di prova del bene, ai fini dell'agevolazione farà fede il verbale di collaudo debitamente sottoscritto dalle parti

**STATO
DI AVANZAMENTO
LAVORI**

Sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto (con Sal accettato dal committente ex articolo 1666 del Codice civile)

**COSTRUZIONI
IN ECONOMIA**

Per gli investimenti realizzati in economia, vanno computati tutti i costi attribuibili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, riferibili al bene strumentale, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all'articolo 109 commi 1 e 2 del Tuir

Il caso. Vanno rispettati i requisiti della strumentalità e le condizioni temporali

Ammessi i beni costruiti in economia

■ La norma nulla dice al riguardo, ma sia pure in attesa degli opportuni chiarimenti da parte delle Entrate, è lecito supporre che sarà possibile riconoscere l'agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa. In questo senso, se il bene da capitalizzare (macchinario, impianto o altro) rispetta le condizioni previste dalla norma (articolo 1, comma 91-94 e 97 della legge 208/2015), una volta terminato e messo in funzione, l'utilizzatore/produttore potrà procedere, ai fini fiscali, al super ammortamento, fruendo della maggiorazione del 40%.

Non può essere, infatti, negato che, essendo anche il cespite autoprodotta definibile come bene «nuovo», in presenza del requisito della strumentalità (con coefficiente tabellare non inferiore al 6,5%) e nel rispetto delle condizioni temporali richieste (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016), l'agevolazione in questione spetta di diritto.

Le spese agevolabili

Anche in questo caso dovrebbero

valere i chiarimenti di cui alla circolare 44/E/2009 emanati in occasione dell'agevolazione Tremonti-ter. Per gli investimenti realizzati in economia vanno infatti computati tutti i costi attribuibili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, riferibili al bene strumentale, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all'articolo 109 commi 1 e 2 del Tuir.

Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati, ovvero quelli prelevati dal magazzino (quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene), la manodopera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene ed in generale tutti i costi industriali ragionevolmente imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne).

Il cespite finito

In attesa di chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate si ritiene che, ai fini della fruizione del bene-

ficio, presupposto indispensabile è che il cespite sia completato nell'arco del periodo agevolato. Il bene quindi dovrà essere finito entro la data del 31 dicembre 2016.

Indispensabile in questo senso, vista l'obbligatorietà del presupposto della strumentalità, sarà altresì l'inclusione del bene nel libro cespiti.

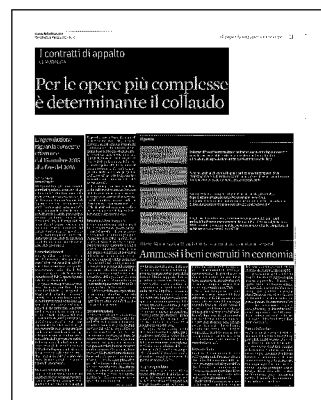
L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione. Mutuando i chiarimenti della circolare 44/E/2009 in tema di agevolazione Tremonti-ter, si può supporre che anche questa agevolazione possa spettare limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza (15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016), avendo riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir (circolare 90/E del 17 ottobre 2001).

Entrata in funzione

Anche in questo caso per l'effettiva fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi occorre che vi sia la reale immissione del bene nel ciclo produttivo. A tal fine, dunque, se il cespite costruito in economia è

stato completato entro il 31 dicembre 2016, ma la sua entrata in funzione avverrà nel 2017, lo stesso sarà comunque agevolato, ma i relativi ammortamenti potranno essere maggiorati del 40% solo a partire dall'annualità 2017, ovvero sia quando il bene effettivamente è entrato nel ciclo produttivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il rapporto della Corte dei conti. Il numero di agevolazioni fiscali ha raggiunto quota 799 con una perdita di entrate di 313 miliardi

Tasse su lavoro e imprese, Italia ai primi posti nella Ue

Marco Mobili
Roberto Turno
ROMA

Troppe tasse su lavoro e imprese, troppo poche su consumi e redditi da capitale. Sempre più agevolazioni fiscali con una crescita esponenziale arrivata a quota 313 miliardi rispetto ai 254 del 2011 di mancato gettito. Entrate Iva che ci vedono fanalino di coda in Europa. Ma al primo posto in termini di evasione. Meno Stato nei servizi pubblici con più presenza del privato. Sistema pensionistico che può tenere «a patto» che ci sia la crescita. Ecco l'Italia dei mille difetti e delle troppe incompiute descrittiva dalla Corte dei conti nel «Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica», presentato ieri al Senato alla presenza del presidente Pietro Grasso e del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

Un Paese ancora in mezzo al guado, quello che traspare dall'analisi della magistratura contabile. Con l'economia che «sembra uscita dalla fase recessiva», ma con una ripresa «ancora debole» e con «difficoltà a consolidarsi». E con tutte le incertezze che gravano sul 2016 legate anche per il rallentamento degli scambi internazionali, le «turbolenze dei mercati» e per i «diffusi timori» per le banche. Esattamente quanto ci racconta la congiuntura.

Ma è il sistema fiscale a destare

le massime preoccupazioni. La tassazione in Italia si contraddistingue per la pressione fiscale elevata: a fine 2015 era pari al 43,3%, quattro punti oltre il livello medio nella Ue. A pesare è la distribuzione del prelievo, «decisamente superiore» sui redditi da lavoro e di impresa» rispetto a quello «sopportato dai consumi e dal capitale». Tradotto in numeri, significa che siamo al secondo posto nel prelievo sui redditi dal lavoro con il 42,8%, quasi otto punti più della media Ue. E sui redditi di impresa siamo al terzo posto con una tassazione del 26%, oltre il 50% della media Ue. Persino su casa ed energia siamo tra i primi quattro. Sui consumi invece siamo al ventiduesimo posto. In coda.

L'imposizione sui consumi è condizionata dall'Iva i cui incassi non vanno oltre il 6% del Pil: il livello più basso fra i Paesi Ue. Tra i principali fattori un tasso medio del prelievo che si attesta al 15,5 per cento. Non solo. L'Italia sconta un tasso di evasione che nelle stesse stime del Mef (40 miliardi all'anno) è pari al 34% del gettito potenziale: «Più del doppio - scrive la Corte - di quello (15,2%) stimato per l'insieme dei Paesi Ue». Cosa fare? Per la magistratura contabile un intervento sulla struttura dell'Iva è «fattibile» e aiuterebbe a trovare le risorse necessarie per centrare il taglio dell'Ires nel 2017 e dell'Irpef nel 2018 (salvo giochi

d'anticipo). Lo stesso intervento sull'Iva resterebbe nei confini della clausola di salvaguardia prevista anche per il 2016. Di più: provocherebbe meno distorsioni sull'economia e consentirebbe di non produrre nuovi stress a settori che già «hanno dato», come le accise. Come intervenire allora? Con un profondo riassetto della base imponibile redistribuendo il prelievo tra l'aliquota ordinaria e quelle agevolate. Colpendo anche il fenomeno dell'erosione del tributo.

Proprio sul fenomeno del «vuoto di gettito» prodotto dalle agevolazioni fiscali ha posto l'accento la Corte dei conti. Le tax expenditures colpiscono l'intero sistema tributario e anziché essere in diminuzione e razionalizzazione, sono in continua crescita. Nel 2011 le agevolazioni fiscali erano 720 mentre oggi sono a quota 799 e in termini di erosione del gettito siamo arrivati a 313 miliardi contro i 254 miliardi di cinque anni fa. Un dato che smentisce un luogo comune: in Italia le agevolazioni fiscali valgono 8 punti di Pil contro i 7,5 degli Usa.

Ed ecco poi le due grandi incognite della spesa pubblica, le pensioni e la sanità. Le previsioni a lungo termine sulla spesa pensionistica, secondo la Corte, «segnalano un andamento rassicurante». Ma attenzione: non mancano i rischi. Uno su tutti: «Il sistema pensionistico è in equilibrio a pat-

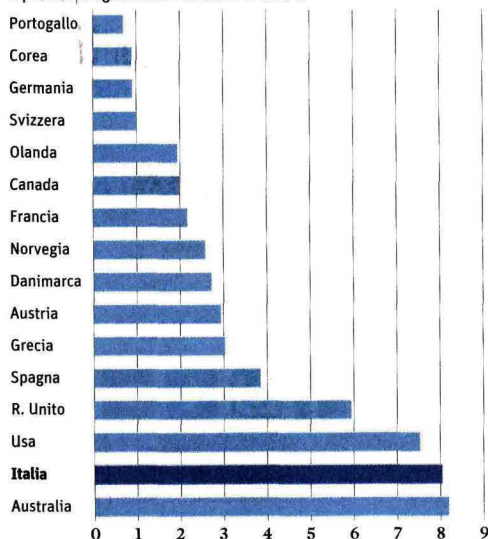
to che l'Italia torni, e da subito, anche se gradualmente, su un sentiero di crescita moderata».

Non esattamente favorevole anche il quadro dipinto per la sanità. La tensione sui conti resta: i risultati d'esercizio sono peggiorati nel 2015 con perdite per 1 miliardo, contro gli 87 milioni del 2014; anche se considerando le coperture nei conti economici - ma non ancora validate dall'Economia - si registrerebbe addirittura un avanzo di 360 milioni. Il fatto è che siamo sempre più indietro nella Ue per la spesa, con sempre meno posti letto, cresce la spesa privata degli italiani. E aumenta la rinuncia alle cure. Mentre andrebbe modificato e reso più equo il sistema dei ticket.

Insomma, tutti i limiti della Pa restano ancora senza reali soluzioni in prospettiva. E non a caso la Corte dei conti rilancia con forza la necessità di ridisegnare «il perimetro della Pa nei servizi di pubblica utilità». Il fenomeno delle partecipate con una galassia di 10.964 imprese è l'emblema della «ridondanza organizzativa» del sistema e di una spesa pubblica che sempre meno può garantire la sostenibilità. E allora va ridisegnato «il modello di offerta dei servizi»: per avere più qualità, meno costi, un ridimensionamento degli erogatori, l'ingresso dei privati, se «compatibile con gli obiettivi», anche per attrarre investimenti e nuova governance. In poche parole, meno Stato, più privato. Ma con tutte le cautele del caso.

Tax expenditures, il confronto internazionale

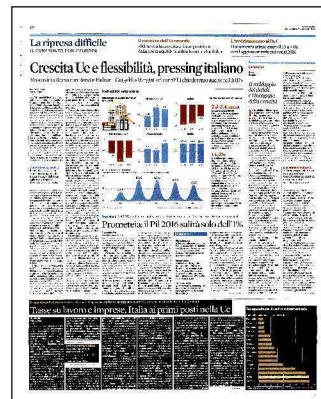
Il peso delle agevolazioni fiscali in % del Pil



Fonte: Tyson J. (2014), "Reforming Tax Expenditures in Italy: What, Why, and How?", Fmi

RIPRESA ANCORA DEBOLE

«L'economia italiana sembra uscita dalla fase recessiva, ma la ripresa è ancora debole. Incertezze sul 2016»



Il rapporto

di Mario Sensini

Fisco, la carica degli sconti «Valgono 331 miliardi»

La Corte dei conti: 799 agevolazioni, allarme sull'erosione tributaria

ROMA La razionalizzazione delle «tax expenditures», la messe di sconti agevolazioni e trattamenti fiscali di favore previsti dall'ordinamento italiano, invece dei risparmi immaginati da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, produce solo maggiore spesa. Da 720 che erano alla fine del 2011, gli sconti fiscali sono diventati, nel 2015, ben 799. Ed il loro valore, grazie anche al bonus di 80 euro nella busta paga dei lavoratori a basso reddito, è cresciuto di quasi il 50%, da 254 alla bellezza di 331 miliardi di euro. E siccome le «tax expenditures» rosicchiano la base imponibile, l'Italia vola al

secondo posto nel mondo nella graduatoria, non lusinghiera, dell'erosione fiscale.

A sottolineare l'incongruenza di un capitolo di spesa che i governi pensavano di tagliare per ottenere risparmi, ed invece cresce a ritmi folli, è stata ieri la Corte dei conti nel Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, in cui si sottolineano altri elementi critici sull'andamento dei conti pubblici. A partire dal debito pubblico, la cui riduzione in rapporto al prodotto interno lordo promessa all'Unione europea è a rischio sia per la bassa crescita dell'economia che per il ritardo delle privatizza-

zioni. Il tutto in un contesto che, dopo l'uscita dalla recessione, secondo la Corte vede la ripresa «consolidarsi con difficoltà» per via del rallentamento degli scambi internazionali e le turbolenze sui mercati.

Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rassicura. «La spesa è sotto controllo, ed in termini reali, nei prossimi anni, si ridurrà» ha detto Padoan, mentre Yoram Gutgeld, commissario alla revisione della spesa, ha rinviato alla Corte dei conti l'idea di lasciar far aumentare l'Iva, come previsto dalle clausole di salvaguardia. «Non aumenteremo

l'Iva, ma ne combatteremo l'evasione» ha detto Gutgeld, confermando la volontà del governo di varare anche per il 2017 una politica di bilancio espansiva sfruttando ancora la flessibilità prevista dalla Ue. Proprio ieri a Roma Padoan e il premier Matteo Renzi hanno incontrato il Commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, ma nel corso dell'incontro non si è andati oltre una discussione politica generale. Anche per l'assenza dei funzionari Ue rimasti bloccati a Bruxelles, gli approfondimenti tecnici sono stati accantonati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo



● Yoram Gutgeld, 56 anni, è commissario alla revisione della spesa pubblica

● Gutgeld ha rinviato alla Corte dei conti l'idea di lasciar far aumentare l'Iva, come previsto dalle clausole di salvaguardia



Codice appalti, i sindacati chiedono modifiche Il governo apre

Camusso: sono tornati i subappalti. Il viceministro Nencini: condivisibile

Massimo Franchi

Il nuovo codice degli appalti come «passo importante che va però completato. Cgil, Cisl e Uil fanno il punto sulle nuove norme in vista dei decreti attuativi partendo da un giudizio positivo: «ha prodotto complessivamente buoni risultati», come sottolinea la segretaria confederale Uil Tiziana Bocchi nella relazione di apertura del convegno di ieri mattina all'auditorium di via Rieti a Roma in cui si sono confrontati con l'Anac (l'autorità anticorruzione) e il governo. I sindacati infatti sono stati i primi a denunciare le conseguenze dell'introduzione delle gare al «massimo ribasso» e a chiedere la loro cancellazione. Nel nuovo Codice varato dal governo sono sostituite dall'«offerta economicamente più vantaggiosa», una novità apprezzata. Le critiche al testo riguardano altre questioni, riassunte nell'intervento conclusivo di Susanna Camusso. «Gli appalti riguardano milioni di lavoratori non solo nell'edilizia ma anche nella cura delle persone. Finora si è guardato solo alla riduzione dei costi e per questo siamo indietro sulla qualità. Considerare burocrazia il Dure (il documento unico di regolarità contributiva, ndr) non il livello di corruzione diffusa. Per noi la norma fondamentale del codice deve essere la clausola sociale esplicitando il rispetto dei contratti nazionali reali e non di quelli pirati. La grande criticità del testo uscito da palazzo Chigi - ha continuato Camusso - è la nuova liberalizzazione dei subappalti: non si capisce perché è stata inserita all'ultimo». La Cgil proporrà un referendum abrogativo per definire la responsabilità del primo appaltante su tutti gli ulteriori subappalti, ma Camusso specifica che «il problema dobbiamo affrontarlo anche noi sindacati: dobbiamo considerare i lavoratori dei subappalti nella stessa famiglia di quelli degli appalti e utilizzare la forza dei lavoratori con più diritti per riconoscerli anche a chi ne ha meno nei subappalti». La richiesta conclusiva di Cgil, Cisl e Uil al governo è dunque di

«modificare l'articolo 105 ripristinando la limitazione del 30 per cento per l'affidamento dei lavori in subappalto su tutta la filiera» e in più «di far parte della cabina di regia presso la presidenza del Consiglio che preparerà le linee guida del provvedimento».

Aperture alle richieste arrivano dal viceministro dei Trasporti Riccardo Nencini: «Una parte delle richieste dei sindacati sugli appalti è condivisibile e già in esame come la riscrittura della norma sul subappalto, la definizione migliore possibile del debat public, l'emarginazione del massimo ribasso anche per le gare sotto il milione e la specificazione della clausola sociali. Un altro punto riguarda gli in house che stiamo studiando», ha detto al convegno.



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Mar 2016

Nuovo codice/2. Sindacati in pressing per strappare modifiche sui lavori in house

G. La.

La trattativa per la modifica dell'articolo 177 sull'in house prosegue. Ieri Cgil, Cisl e Uil hanno convocato un incontro nel quale hanno presentato le proposte di modifica avanzate alle commissioni parlamentari che stanno lavorando al parere sul Codice degli appalti. Chiedendo integrazioni sui riferimenti ai contratti nazionali, sulla trattativa privata, sulle cause di esclusione, sul subappalto e sull'in house. E proprio le regole sulle gare delle concessionarie continuano ad essere il fronte più caldo. I contatti con il ministero delle Infrastrutture vanno avanti da giorni, nel tentativo di ottenere un ammorbidimento del Codice. Domani è stato convocato un nuovo incontro al Mit, sul quale aleggia la minaccia di uno sciopero nazionale.

«L'80-20 non è modificabile», così il viceministro delle Infrastrutture, Riccardo Nencini ha messo una pietra tombale sulla richiesta dalla quale, mesi fa, erano partiti i sindacati. Alla luce della legge delega, la quota minima di lavori da mandare in gara non è più oggetto di trattativa tra le parti. Acquisito questo risultato, il dialogo va avanti nel tentativo di ammorbidire in qualche altro modo la previsione del Codice, dal momento che l'assetto della bozza approvata dal Cdm in prima lettura metterebbe a rischio il posto di lavoro di molti dipendenti delle grandi società in house, come Pavimental.

Una seconda ipotesi è quella di incorporare le progettazioni e le manutenzioni, tirandole fuori dalle quote fisse indicate per legge dal Codice. Di questa possibilità si è discusso nel corso dell'incontro della scorsa settimana



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Mar 2016

Nuovo codice, allarme dei geologi: 9 servizi su 10 andranno a trattativa privata

G. La.

«Con il nuovo Codice degli appalti potrebbe finire senza gara ben il 90% del mercato della geologia perché innalza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo il numero di operatori da invitare da 5 a 3. Dunque ci sarà una mancanza di concorrenza nell'affidamento dei servizi tecnici soprattutto riguardo alla geologia». La denuncia arriva da Raffaele Nardone, membro del Consiglio nazionale dei geologi: le regole del decreto attualmente in discussione in parlamento rischiano di minare alla base la concorrenza nel settore.

«Il nuovo codice degli appalti è frutto dell'ossessione della semplificazione, sembra che lo sviluppo del nostro paese - dice ancora Nardone - sia legato ai percorsi di semplificazione che la pubblica amministrazione deve mettere in campo. Nell'esprimere piena condivisione dell'impianto politico e culturale del nuovo codice non possono essere sottaciute le forti criticità presenti nel provvedimento». Qualche perplessità riguarda la sezione dedicata ai dipendenti pubblici. «I progettisti interni alla pubblica amministrazione potranno continuare ad essere sprovvisti dell'iscrizione ad un ordine professionale, essendo sufficiente la sola abilitazione e, di conseguenza, non dovranno ottemperare al requisito dell'aggiornamento professionale obbligatorio».

Senza dimenticare un problema sollevato sin dal primo momento dalla Rete delle professioni tecniche: «Denunciamo la mancanza di un capitolo specifico dedicato ai servizi di ingegneria e architettura che la dice lunga sul riguardo avuto nei confronti della centralità della progettazione nell'ambito del codice degli appalti, contrariamente ai buoni principi a cui aspira la norma».

Sulle questioni più specificamente legate alla geologia, Nardone spiega: «Se l'aver inserito le indagini geologiche già nella fase della progettazione di fattibilità aveva lo scopo di porre a base di gara un progetto di qualità e ridurre le varianti, non si comprende come mai tra gli obiettivi della progettazione non viene posta l'attenzione sulla compatibilità geologica, idrogeologica e geomorfologica».

Nell'articolo specifico che riguarda i controlli in fase di esecuzione, poi, si parla di verifiche relative alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica ma non si fa nessun riferimento alla verifica del recepimento in fase di esecuzione delle prescrizioni di carattere geologico, geotecnico o idraulico, quasi sempre presenti nei progetti. Restano, comunque, una serie di punti di forza: «I progetti andranno a gara - conclude Nardone - con le indagini geologiche già nella fase preliminare. Questo aspetto, seppur nel principio condivisibile perché mira a ridurre le varianti e a porre a base di gara un progetto di qualità, conserva delle insidie e, pertanto, merita il dovuto approfondimento».

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Mar 2016

Niente attestato senza Durc, stretta sui certificati lavori: le risposte dell'Anac ai dubbi sulla qualificazione

Donato Palombella

Con un comunicato firmato il 9 marzo il presidente dell'Autorità Anticorruzione (Anac), con un Comunicato del 9 marzo 2016, ha fornito ulteriori precisazioni sui lavori pubblici di importo superiore alla soglia dei 150 mila euro. Il "manuale" è un corposo documento che, in 426 pagine, razionalizza ed aggiorna gli atti dell'Autorità in materia di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici; si tratta di circa 300 atti tra determinazioni, comunicati e deliberazioni, emanati a partire dal 1999, per disciplinare gli appalti pubblici di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro.

L'Anticorruzione concentra la propria attenzione su alcuni "temi caldi" ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione, quali le cessioni di rami di azienda e la valutazione dei lavori privati, prevedendo verifiche più puntuali ai fini dell'accertamento dell'indipendenza di giudizio delle Soa e della vigilanza sulla loro attività. Il fine è scontato: si vuole evitare che i "soliti furbetti" (per dirla alla Di Pietro) aggirino le regole del gioco ottenendo attestazioni compiacenti.

Il manuale si compone di sette parti (I. Organismi di attestazione; II. Attività di attestazione; III. Casellario informatico; IV. Certificazione di qualità; V. Certificati di esecuzione lavori; VI. Procedimento sanzionatorio nei confronti delle SOA; VII. Vigilanza sulle attestazioni/sanzioni alle imprese) e quattro allegati di natura tecnica (modulistica per le dichiarazioni rilevanti quali aumento di capitale; informazioni da inviare in caso di richiesta di attestazione a seguito di cessione; linee guida per la redazione della perizia giurata per la qualificazione mediante l'utilizzo di cessione di ramo d'azienda; Regolamento aggiornato relativo al procedimento ex art. 75 d.p.r. 207/2010).

Il Manuale aveva subito un primo aggiornamento il 26 novembre 2014, ma si trattava poco più di una paginetta con cui venivano forniti alcuni chiarimenti sul campo di applicazione delle nuove norme, ora siamo di fronte un provvedimento ben più complesso ed articolato, composto da due parti: Vigilanza sull'attività di attestazione e Vigilanza sulle Soa. Cerchiamo di analizzare alcune novità.

Cessioni di ramo d'azienda, fusioni, scissioni e operazioni simili: occorre la perizia giurata

Ai sensi dell'art. 76, comma 10, del Dpr 207/2010, le cessioni di ramo d'azienda devono essere assistite da una perizia giurata che attesti l'effettivo passaggio, unitamente al complesso aziendale, dei requisiti speciali utili ai fini della qualificazione di cui il soggetto subentrante intende avvalersi. L'Authority chiarisce che tale perizia è necessaria per tutte le "operazioni straordinarie" che, di fatto, trasferiscono i requisiti speciali; la perizia, quindi, sarà obbligatoria che per fusioni, scissioni e operazioni assimilabili che comportino effetti traslativi dell'azienda. Tale interpretazione trova il proprio fondamento su due presupposti. In primo luogo, su

un'interpretazione analogica dell'art. 76, comma 10, del Dpr 207/2010, nonché sulla considerazione che il codice civile, nel disciplinare la materia, non prevede alcun documento che assicuri il passaggio dei requisiti da un soggetto giuridico ad un altro.

Porte sbarrate in assenza dei requisiti dell'ultimo anno

Nel caso in cui il cedente non possa dimostrare i requisiti dell'ultimo anno, l'Autorità conferma il proprio orientamento restrittivo. In caso di cessione, le Soa hanno il compito di verificare alcuni indicatori (volume complessivo dei rapporti di appalto, produttività media annua) ricavabili dai bilanci depositati/dichiarazione dei redditi presentate, nonché la sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti, contratti di appalto) al momento della cessione. Nel caso in cui, nell'anno solare antecedente l'intervenuta cessione, l'impresa cedente non abbia indicatori di bilancio soddisfacenti, ovvero non sia in grado di dimostrare la propria operatività, le Soa non potranno rilasciare l'attestazione.

Tutelato il legittimo affidamento

Quanto al riconoscimento dei contratti di cessione posti in essere in data anteriore all'entrata in vigore del "Manuale", l'Anticorruzione fa un passo indietro; ispirandosi al diritto comunitario, vengono richiamati i principi in materia di tutela del legittimo affidamento. Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia già ottenuto un parere positivo per operazioni compiute prima della pubblicazione del Manuale e chieda il rinnovo di tali attestazioni, le Soa potranno procedere al rinnovo dell'attestazione. Tali cessioni, infatti, vengono disciplinate dalle norme e prescrizioni in vigore al momento della conclusione del contratto di cessione. In occasione del rinnovo delle attestazioni, le imprese che hanno già ottenuto un riconoscimento, potranno utilizzare i requisiti di cui erano già in possesso prima dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel Manuale.

L'Anac, però, «puntualizza che in relazione agli atti di trasferimento aziendale sottoscritti antecedentemente alla pubblicazione del Manuale, ma non ancora oggetto di valutazione, le Soa sono tenute ad operare secondo le modalità introdotte dal medesimo Manuale».

Alla resa dei conti, quindi, le Soa viaggeranno su due binari: nel caso di rinnovo, non ci saranno problemi mentre, per le nuove attestazioni, sarà necessario adeguarsi al Manuale.

Verifica dell'oggetto sociale

L'Anac precisa che, in sede di attestazione, l'obbligo di indicare l'oggetto sociale della ditta richiedente l'attestazione può essere inteso in senso ampio. In tale contesto, per provare l'attività esercitata, la ditta potrà fare riferimento anche al codice Ateco riportato sul certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

Disco rosso in caso di sanzioni

Al momento della sottoscrizione del contratto di qualificazione, il legale rappresentante dell'impresa è tenuto a presentare le dichiarazioni sostitutive previste dal Dpr 445/2000, che attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al conseguimento dell'attestazione. Di conseguenza, l'operatore economico colpito dal provvedimento sanzionatorio in esito a procedimenti ex art. 40, comma 9-quater, del DLgs 163/2006, durante il periodo di interdizione, non potrà ottenere una nuova attestazione. La sussistenza dei requisiti d'ordine generale e speciale richiesti in capo all'impresa che richiede la qualificazione, infatti, devono sussistere alla data di sottoscrizione del contratto.

Il fallimento (non il concordato) preclude la Soa

Ancora una volta, a finire sotto la lente, sono i requisiti di carattere generale, ex art. 38, comma 1 lettera a) del DLgs 163/2006; questa volta parliamo della dichiarazione relativa alla mancanza di procedure concorsuali. L'Autorità ha chiarito che le Soa possono verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai rappresentanti degli operatori economici sia consultando le cancellerie del Tribunale che le banche dati gestite da Infocamere. La precisazione si è resa necessaria in

quanto, attualmente, sono le Camere di Commercio a gestire i dati un tempo detenuti dalle cancellerie commerciali dei Tribunali. Confermando la propria determinazione n. 5/2015, l'Autorità ha ricordato che la ditta può conservare e/o rinnovare l'attestazione nel caso in cui essa abbia presentato il cosiddetto «concordato in bianco» che presuppone la continuità aziendale.

Antimafia

In relazione alle modalità di acquisizione della comunicazione antimafia, il Manuale prevede che, ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio dell'attestazione, la qualificazione potrà essere comunque rilasciata. Si precisa, però, che le Soa dovranno verificare nel Casellario informatico l'assenza di annotazioni e, ove a carico dei soggetti censiti risulti la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del codice antimafia, l'attestazione verrà revocata.

Durc sempre necessario

È vietato procedere alla stipula del contratto di attestazione quando vi siano delle cause ostative al conseguimento della qualificazione. Ciò comporta, per l'impresa non in regola sotto il profilo contributivo e previdenziale, l'impossibilità di ottenere l'attestazione Soa. La regolarità contributiva, infatti, costituisce un requisito di carattere generale ex articolo 38, comma 1 lettera i) del DLgs 163/2006. Le Soa, quindi, dovranno procedere al riscontro della regolarità contributiva dell'impresa con la diretta acquisizione del Durc presso lo "Sportello Unico Previdenziale" (art. 78, comma 4, del d.p.r. 207/2010) il che non esclude l'obbligo, per l'operatore economico, di prestare la dichiarazione sostitutiva prevista dal Dpr n. 445/2000 in merito all'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali.

L'Autorità, in proposito, ha evidenziato che «le recenti novità in materia di rilascio del Durc renderanno più agevole anche per l'impresa il riscontro del possesso del requisito» in quanto, attualmente, le imprese possono ottenere on-line, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che assume una validità di 120 giorni.

La tutela dei disabili

Nel caso in cui la ditta abbia meno di 15 dipendenti, non è soggetta agli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili (articolo 17 Legge 68/1999). In questo caso il legale rappresentante dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva che attesti di non essere soggetta agli obblighi sul collocamento obbligatorio. Le "auto dichiarazioni", peraltro, vanno controllate, così le Soa dovranno verificare la veridicità della dichiarazione accertando il numero dei dipendenti in organico attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa ai fini della qualificazione (libro unico del lavoro, DM 10, etc.).

No Cel cumulativo delle prestazioni eseguite presso differenti cantieri

Le Soa hanno chiesto di chiarire se la ditta possa fornire la prova dei lavori eseguiti, tramite un unico Cel (Certificato Esecuzione Lavori) cumulativo delle prestazioni eseguite presso differenti cantieri, quando il committente non sia soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Il problema sarebbe riscontrabile nel caso di accordi quadro stipulati con committenti privati che emettono un'unica certificazione cumulativa per tutte le prestazioni eseguite anche in differenti cantieri.

La risposta dell'Autorità è negativa. L'interesse dell'amministrazione è quello di stabilire quale sia il "lavoro di punta" che l'azienda è in grado di sopportare. L'esibizione di un certificato cumulativo, quindi, è da escludere, in quanto fornisce un quadro falsato e non aderente alla realtà sulle capacità economiche, finanziarie e gestionali. All'impresa esecutrice di più contratti in attuazione di un accordo quadro deve essere rilasciato un CEL per ogni singolo contratto eseguito; il Rup, inoltre, per ogni singola lavorazione eseguita, dovrà indicare l'importo delle opere e le date di inizio e fine lavori.

Il certificato di regolare esecuzione

Quanto al certificato di regolare esecuzione, l'Anac ha chiarito che, " ... l'obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità". Tuttavia, poiché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, la Soa dovrà comunque acquisire la documentazione comprovante il corretto andamento dell'appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali. In mancanza di tali elementi, il solo certificato di esecuzione lavori non potrà essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso dei requisiti.

Costo totale degli interventi nelle categorie scorporabili

Il Manuale, per i lavori di edilizia residenziale - per i quali l'importo totale eseguito viene stimato attraverso il cosiddetto Ctn (Costo totale dell'intervento per i lavori realizzati nelle categorie scorporabili)- rinvia alle indicazioni dettate dall'art. 108, comma 3, del Dpr n. 207/2010; tale norma, peraltro, si applica solo alle opere pubbliche. L'Anac corregge il tiro e prevede che, nel caso di opere private, le Soa, al fine di valutare positivamente i lavori eseguiti nelle categorie scorporabili, dovranno acquisire idonea documentazione contabile sottoscritta dal direttore dei lavori (computo metrico estimativo, libretto delle misure etc.). Ove parte dei lavori siano stati affidati in regime di subappalto, la documentazione da acquisire a corredo del Cel dovrà includere i contratti di subappalto e le relative fatture.

Via libera alle sanzioni se gli enti non forniscono i dati richiesti

Alle volte le Soa hanno la necessità di chiedere alla Pa una attestazione di veridicità dei titoli autorizzativi dei lavori eseguiti. Poiché molte amministrazioni fanno orecchie da mercante, le Soa hanno proposto di applicare, in casi simili, il principio del silenzio-assenso.

L'Anac risolve il problema in maniera diversa. Le Soa, nel richiedere la verifica dei titoli autorizzativi, dovranno specificare che, in caso di inerzia da parte degli enti, l'Autorità applicherà le relative sanzioni previste dall'art. 6, commi 9 e 11, del DLgs 163/2006. In caso di inerzia, le Soa dovranno sollecitare l'amministrazione e, in mancanza di riscontro, dovranno segnalare il caso all'ufficio sanzioni dell'Autorità che procederà ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Ente interessato e all'acquisizione del riscontro richiesto.

Obbligatoria la copia autentica del progetto approvato

L'Autorità ha precisato che, ai fini della valutazione del Cel, la ditta debba necessariamente presentare copia autentica del progetto approvato. Secondo l'Autorità, la ditta potrà esibire solo copia autentica degli elaborati progettuali che consentano alle Soa, unitamente alla restante documentazione, di valutare i lavori eseguiti.

Certificazione dei lavori eseguiti in subappalto

Spesso la committenza privata opera mediante subappalto delle opere. Il privato, peraltro, non ha interesse a dichiarare i lavori eseguiti in subappalto e, spesso, non rilascia le relative dichiarazioni sui lavori eseguiti ai subappaltatori. Le Soa propongono di aggirare l'ostacolo con una dichiarazione resa dal direttore dei lavori. L'Anac respinge la richiesta in quanto le norme in materia di sicurezza (titolo IV del d.lgs. 81/2008) impongono al committente di registrare e dichiarare chiunque abbia accesso al cantiere.

Anche per i lavori privati, quindi, la ditta dovrà esibire, ai fini della qualificazione, il Cel sottoscritto dalla Committenza e dal Direttore dei Lavori e ciò al fine di garantire un maggior controllo sui lavori eseguiti.

Difficoltà di accesso ai sistemi informatici

Il Manuale prescrive che per gli interventi su beni sottoposti a vincoli ex DLgs n.42/2004, qualora le opere non vengano appaltate direttamente dalle Soprintendenze, il Rup dovrà inserire nel campo "note" del modello telematico del Cel, la dichiarazione di buon esito dei lavori. Sta di fatto, peraltro, che, a volte, si verificano delle difficoltà nell'accedere al sistema telematico rendendo impossibile il rilascio della certificazione.

L'Autorità, in proposito, ha sottolineato la necessità, per la soprintendenza, di effettuare la prescritta attività di vigilanza per cui si impegna ad avviare un confronto con il Mibac allo scopo di consentire alle Soprintendenze stesse l'inserimento diretto dell'attestazione di buon esito attraverso la banca dati dei Cel sollevando i Rup da quest'ulteriore onere.

P.L. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Mar 2016

Inchiesta Anas, Cantone bocchia il maxiappalto per la variante di Morbegno: illegittima la cessione Tecnis-Cossi

Giuseppe Latour

I sospetti degli inquirenti vengono confermati dall'Anac: il contratto per la realizzazione della variante di Morbegno, in provincia di Sondrio, è stato ceduto in maniera illegittima, simulando un trasferimento di ramo d'azienda. È questo il clamoroso contenuto della delibera appena firmata dal presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone (n. 295 del 9 marzo 2016). La commessa per un appalto integrato da 145 milioni di euro, affidata dall'Anas in prima battuta a un'Ati guidata da Tecnis, secondo la ricostruzione dell'Authority è stata girata alla Cossi costruzioni dribblando le regole di evidenza pubblica.

Si tratta di un'operazione che lo scorso ottobre era finita sotto i fari della procura della Repubblica di Roma nel quadro dell'inchiesta sulla Dama Nera, perché dietro la transazione si nasconderebbe una tangente. Ora l'Anac conferma quella ipotesi. Ma non solo: Cantone bacchetta anche l'Anas, colpevole di non avere verificato a dovere la sostenibilità economica del contratto, dopo avere ricevuto notizia della cessione. Per l'Authority, allo stato attuale e considerando il costo sostenuto per acquisire il ramo, il quadro finanziario della variante potrebbe saltare.

L'esposto all'Anac

L'approfondimento dell'Anac è partito in seguito a un esposto dello studio legale Mariani per conto della società Costruzioni romane. E ha messo sotto la lente l'operazione con la quale il 30 marzo del 2015 la Tecnis ha ceduto alla Cossi costruzioni un suo ramo d'azienda chiamato "Ramo Lombardia". Quel trasferimento ha comportato, principalmente, il passaggio di due contratti: il più importante di questi era la progettazione ed esecuzione della variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. La stazione appaltante era l'Anas. Nello specifico l'aggiudicazione definitiva del contratto era stata deliberata l'11 dicembre del 2013 a un'associazione temporanea di imprese composta da Tecnis, Cogip infrastrutture e Ing. Pavesi spa. Il ribasso d'asta offerto era pari al 31,18% per un prezzo complessivo offerto di 145,3 milioni di euro. In seguito alla compravendita di marzo 2015, però, era avvenuta la cessione del ramo e, quindi, del relativo contratto.

La cessione di ramo d'azienda

Si tratta di una pratica al limite, dal momento che, secondo l'articolo 118, comma 1 del Codice appalti «il contratto non può essere ceduto». Quindi, per capire se l'operazione ha dribblato le regole sull'evidenza pubblica bisogna verificare che ci sia stato il trasferimento effettivo di un complesso aziendale e non solo la cessione di un contratto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, «l'oggetto della cessione deve essere tale da comprendere il trasferimento del complesso di beni, persone e "know-how", in grado di consentire effettivamente l'esercizio dell'impresa da parte del cessionario. Sul punto, spiega l'Autorità, è la stazione appaltante ad essere «onerata di acquisire l'atto di cessione di ramo d'azienda e tutti gli atti che hanno portato

alla variazione dell'assetto aziendale dell'esecutore del contratto, in quanto si tratta di documentazione necessaria per accertare se si sia in presenza di un'effettiva cessione del complesso aziendale». Questo «al fine di non consentire, da parte delle stazioni appaltanti, l'elusione del divieto di cessione del contratto ex articolo 118, per il tramite di accurate verifiche circa il ricorrere delle condizioni previste per la cessione del ramo d'azienda».

Cessione fittizia

Precisati, quindi, «gli elementi costituenti una cessione di ramo d'azienda, si ritiene che il contratto di cessione Tecnis a favore di Cossi costruzioni non contenga i suddetti elementi; detto contratto, invece, si ritiene presenti peculiarità tali da essere ricondotto ad una mera cessione di contratto d'appalto». I motivi sono molteplici. Il fatto che il «Ramo Lombardia» fosse un'articolazione funzionale autonoma della Tecnis è smentito dalla circostanza che i due contratti ceduti erano a uno stato di avanzamento minimo. Per la variante era stata completata la progettazione esecutiva e l'attività di cantiere era iniziata appena due mesi prima della cessione. «Deve, inoltre, rilevarsi che dai dati contabili dell'impresa Tecnis spa precedenti la cessione non emerge alcuna struttura produttiva indenticata quale Ramo Lombardia».

Le responsabilità di Anas

Ma non è tutto. Anche l'Anas avrebbe dovuto vigilare meglio. Guardando alle cifre del contratto di cessione, infatti, emergono dubbi sulla sua sostenibilità economica. Il corrispettivo della cessione di ramo è stato pari a 18 milioni di euro. Questo denaro, in sostanza, andrebbe ulteriormente scontato dal ribasso percentuale del 31,18% offerto dalla Tecnis per vincere la gara. E, secondo i calcoli dell'Anticorruzione, vale altri 8 punti rispetto all'importo a base d'asta. Il ribasso totale, allora, sfiora il 40 per cento. «Se da un lato l'offerta formulata da Tecnis, risultata anomala, è stata sottoposta a verifica di congruità con esito positivo, di contro le nuove condizioni economiche che si vengono a determinare per la società Cossi non sono state sottoposte da parte della stazione appaltante ad alcuna verifica circa la loro sostenibilità economica». Questa omessa valutazione «potrebbe rappresentare un grave vulnus per un regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, non garantendo la qualità attesa ed esponendo l'Anas a prevedibili azioni dell'appaltatore finalizzate ad incrementi di costi del progetto».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved